# CITTA' DI POTENZA

Unità di Direzione "Polizia Locale e Protezione Civile"

**Oggetto:** AGGIORNAMENTO TARIFFE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEI VEICOLI DI CUI ALL'ART. 215 D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 – APPROVAZIONE DIRETTIVE.

*RELAZIONE ISTRUTTORIA/ILLUSTRATIVA*

***PREMESSO*** che questo Ente:

- provvede tramite il Corpo della Polizia Locale alla applicazione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi degli articoli 159 e 215 del vigente Codice della Strada;
- non dispone delle risorse tecniche idonee a svolgere direttamente il servizio di rimozione dei veicoli e neppure di aree o locali adeguati per accogliere in deposito i veicoli rimossi in attesa del ritiro da parte degli aventi titolo;

***DATO ATTO*** che:

- l'articolo 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, al comma 2, prevede che "*Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme regolamentari*";
- l'articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, al comma 1 dispone che *"Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa*" ed in possesso dei requisiti elencati nello stesso articolo;

***RICHIAMATO*** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 401/1998 rubricato "*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di* ***rimozione*** *dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione";*

***CONSIDERATO*** che:

- l'art. 397, comma 4 del D.P.R. 495/1992, prevede che gli enti proprietari della strada devono con apposito atto predisporre e aggiornare annualmente le tabelle per le spese di intervento, **rimozione e custodia** dei veicoli;

CITTA DI POTENZA Segreteria Generale

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

- le tariffe stabilite con il presente atto non trovano applicazione ai veicoli a motore sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativi per violazioni al Codice della Strada;

***PRESO ATTO*** che:

- l'art. 3 del prefato D.M. 401/1998, prevede che le tariffe di rimozione siano aggiornate all'inizio di ogni anno dagli Enti concedenti il servizio di rimozione, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente;
- deve applicarsi la maggiorazione del 30% delle tariffe previste per l'orario notturno o giornata festiva;
- l'art. 1 comma 2 del prefato D.M. 401/1998 dà facoltà agli enti concedenti il servizio di rimozione dei veicoli, di prevedere una variazione in aumento o in diminuzione non superiore al 20% a fronte di particolari situazioni temporali ed ambientali, alla densità di traffico, alla dislocazione delle depositerie ed alla variazione della popolazione presente nel territorio interessato;

***DATO ATTO*** che per orario notturno deve intendersi quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo e per orario festivo si intende quello compreso nelle 24 ore della sola giornata festiva;

***VALUTATO*** necessario avvalersi della facoltà concessa dal D.M. n. 401/1998 di aumentare le tariffe del 15%, eccezione fatta per la voce "indennità chilometrica", alla luce delle particolari condizioni ambientali della città (*territorio montano caratterizzato da strade che presentano criticità strutturali*) e di intensificazione della densità di traffico:

***DATO ATTO*** che:

a) tutte le tariffe risultanti dai conteggi di cui al D.M. n. 401 del 4/9/1998, operato secondo le modalità indicate dalla presente delibera e con il supporto del sistema del calcolo di rivalutazione monetario messo a disposizione dall'ISTAT, con intervallo temporale dicembre 1999-dicembre 2017 (*indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati*), dovranno essere assoggettate all'IVA vigente per legge;
b) se l'interessato alla restituzione del veicolo sopraggiunge durante le operazioni di rimozione, la restituzione è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione della stessa;

c) nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli regolarmente parcheggiati, nel caso di rimozione per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica utilità;

***VALUTATO*** opportuno e congruo che l'indennità chilometrica di cui all'art. 1, comma 1 del D.M. n. 401/1998, considerate le dimensioni medie del territorio del Comune di Potenza, sia forfettariamente stabilita in 12 chilometri totali, ripartiti in 6 chilometri all'andata e 6 chilometri al ritorno, ovvero dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito, per tutto il territorio comunale;

***PRESO ATTO*** altresì che l'aggiornamento delle tariffe è adempimento normativo che prescinde dal soggetto gestore del servizio, in quanto previsto dall'art. 397 comma 4 D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

***RITENUTO*** che l'organo competente alla determinazione in concreto delle tariffe per il servizio di cui sopra vada individuato all'interno dell'Ente proprietario delle strade nella Giunta Comunale;

***VALUTATO*** opportuno fissare le direttive per il servizio di servizio di rimozione, custodia e svincolo dei veicoli rimossi ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

***PRESO ATTO*** del documento riportante "*DIRETTIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E SVINCOLO DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE*";

***RITENUTO*** necessario abrogare tutti i provvedimenti precedenti disciplinanti la materia al fine di evitare contrasti e false interpretazioni;

***VISTI***:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 159 e 215 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.);
- l'art. 397 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 401 del 4 settembre 1998;

***per tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente***



CITTÀ DI POTENZA Settore Segreteria Generale
ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI

## DELIBERAZIONE

1. di **approvare** il documento riportante "DIRETTIVE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E SVINCOLO DEI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE E DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di **approvare**, altresì, la tabella delle tariffe per **le rimozioni e la custodia** dei veicoli di cui all'art. 215, comma 1, del C.d.S., come riportate nel documento indicato con la lettera "A" (allegato alle prefate direttive) da applicarsi da parte dei concessionari ai sensi del D.M. n. 401/1998;
3. di **disporre,** ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. n. 401/1998, che le tariffe in argomento (*eccezione fatta per la voce "indennità chilometrica"*) siano aumentante del 15% (*con arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi , ovvero per difetto se inferiore a detto limite*) alla luce delle particolari condizioni ambientali e logistiche della città (*territorio montano caratterizzato da strade che presentano criticità strutturali*) e di intensificazione della densità di traffico;
4. di **disporre**, altresì, l'abrogazione dei precedenti provvedimenti in materia;
5. di **incaricare** la Dirigente dell'U.D. Polizia Locale e Protezione Civile a predisporre gli atti conseguenti a dare piena attuazione a quanto deliberato per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli disposto quale sanzione accessoria per la violazione delle norme del Codice della Strada.

*Il Sindaco*
*- Ing. Dario De Luca -*

*Firma della Dirigente*
*dott.ssa Anna BELLOBUONO*

*Data: 26 novembre 2018*

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo

*La DIRIGENTE*
*Dott.ssa Anna Bellobuono*

*Data: 26 novembre 2018*

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente **parere**: .....favorevole.....

Potenza, 16.11.2018

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Carmela GERARDI